



# COMUNE DI LAGO

Provincia di Cosenza

CAP. 87035 - TEL. 0982/454071 - FAX 0982/454172

Prot. n. \_3199\_ del 28/06/2022

**Ordinanza n. 280**

## TAGLIO SIEPI E FRONDE DEGLI ALBERI AGGETTANTI SU STRADE E SPAZI PUBBLICI

### IL SINDACO

**Visto** l'art. 29 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che:

"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile".

**Considerato** che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di spazi e parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o agli stessi pedoni;

**Dato atto** che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

**Ravvisata pertanto** la necessità di avere tutte le strade comunali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

#### **Richiamati:**

- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che conferisce al Sindaco la potestà di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

### ORDINA

A tutti i Signori proprietari di terreni e/o aree confinanti con, marciapiedi, piazze, strade pubbliche e parcheggi pubblici o di uso pubblico di provvedere, **ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTE E, SUCCESSIVAMENTE, OGNI ANNO ENTRO IL 31 MAGGIO:**

#### **1) AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:**

- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
- occultano la segnaletica stradale e l'illuminazione pubblica;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono o ostruiscono il passaggio pedonale;
- arrecano ogni altro danno e/o pregiudizio a parcheggi pubblici o di uso pubblico, spazi, marciapiedi, piazze e strade pubbliche;

#### **2) A RIMUOVERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE LE RAMAGLIE O GLI ALBERI**



- che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su spazi e parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi e strade pubbliche.

**3) DI MANTENERE IN CONDIZIONI DECOROSE ORTI E GIARDINI PRIVATI**, procedendo allo sfalcio di erba e arbusti in eccesso, al fine di preservare l'igiene, la sicurezza e la sanità pubblica evitando che diventino ricettacolo di animali pericolosi.

#### **AVVERTE CHE**

ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 51 del 22/12/2017:

- Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

- I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

- È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

- I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

- I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

**Le operazioni di cui al punto precedente, se non già effettuate, dovranno essere eseguite ad horas.**

#### **AVVERTE ALTRESÌ CHE**

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00.

L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguite entro i termini sopra ordinati.

**Contro il presente provvedimento può presentarsi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, nei termini di sessanta giorni dalla data della notificazione, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.** Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Lago, al quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

#### **DISPONE**

La Trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Municipale, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Lago ed al Comando Carabinieri Forestali di Longobardi;

Che per l'esecuzione sia data comunicazione del presente atto a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio per 30 giorni e affissione nei locali pubblici.

Dalla Sede Municipale

IL SINDACO  
dott. Fiorenzo Scanga

